

NOTIFICA PUBBLICI PROCLAMI

Si pubblica a fini di notifica, in conformità a quanto disposto dal TAR Lazio Roma Sez, I Quater, con l'Ordinanza n° 5292 del 2.8.2019 quanto segue

RIFERIMENTI CONTENUTI NELL'ORDINANZA TAR LAZIO ROMA SEZ, I QUATER, N° 5292 DEL 2.8.2019

Con la superiore ordinanza il TAR ha così disposto: *“Ritenuto di autorizzare, sin d'ora, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio processuale, la notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Polizia di Stato di un sunto del ricorso e degli estremi della presente ordinanza; a tale incombente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine di giorni quarantacinque, decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine di giorni venti dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione”*

ESTRATTO / SUNTO DEL RICORSO GIURISDIZIONALE

RICORRENTE: FERALE ARMANDO;

RESISTENTE: MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO POLIZIA DI STATO

CONTROINTERESSATI: (tutti i candidati che hanno partecipato al concorso)

OGGETTO DEL GIUDIZIO: IMPUGNAZIONE

- del Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 anche nella parte in cui dispone che *“la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) e d), del d.P.R. n. 335/1982, e successive modificazioni, è effettuata nei riguardi degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato di cui in premessa, limitatamente ad un numero sufficiente a garantire l'assunzione di n. 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato”*, nella parte in cui impedisce a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica in ragione del modificato limite d'età;

- della Tabella A, allegata al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, che elenca i soggetti *“in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'età e al titolo di studio”*, nella parte in cui non comprende parte ricorrente ed impedisce di partecipare alla selezione pubblica;

- della Tabella B, allegata al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, che elenca i soggetti *“esclusi da procedimento, avendo superato il previsto limite di età anche ai sensi dell'articolo 2049 del Codice dell'ordinamento militare”* nella parte in cui impedisce a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;

- della Tabella C, allegata al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, che elenca i soggetti che *“non possono considerarsi certamente esclusi dalla procedura di assunzione, rendendosi necessaria l'apposita procedura di verifica di cui all'articolo 4”* nella parte in cui impedisce a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;

- sempre del Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 ove dispone l'emanazione di un successivo Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, di convocazione dei soggetti interessati, “*ove in possesso dei suddetti requisiti*”, ai fini dell'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale, nella parte in cui impedirà a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;

- del Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19.4.2019;

- del Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019, con cui è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, nella parte in cui non è inserito ed è impedita la verifica in capo al ricorrente, per superamento del (modificato) limite d'età.

- ove occorra, della legge provvedimento contenuta all'articolo 11, comma 2-bis, del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante “*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*” convertito, con modificazioni, dalla Legge datata 11 febbraio 2019, n. 12, ma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 12 febbraio 2019, relativamente al punto sub. b) che limita le assunzioni dell'Amministrazione di pubblica sicurezza ai soggetti “*in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare*” ed impedisce a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica anche nella parte in cui si pone come legge provvedimento;

- ove occorra dell'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 103/2018, concernente “*Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato*”, nella parte in cui, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b) d.P.R. n. 335/1982, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, fissa il limite massimo di età di ventisei anni, salva la possibilità di elevazione fino ad un massimo di tre anni per il servizio militare prestato, prevista dall'art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare; e sempre ove occorra del DPR 335/82;

- del bando di concorso datato 18 maggio 2017, indetto con Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686; - del decreto di scorrimento degli idonei non vincitori dell'8 novembre 2018 e meglio identificato in atti anche in quanto non rispetta i nuovi requisiti legali; - nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto nella parte in cui limita il diritto di parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica

NONCHE' per l'ammissione di parte ricorrente alla selezione di cui al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 anche quale risarcimento in forma specifica per il danno subito.

SINTESI DEI MOTIVI DEL RICORSO:

PRIMO MOTIVO: 1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA EX ART. 1 PROT. 1 CEDU. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO EX ART. 6 CEDU. VIOLAZIONE ART. 35 COMMA 5 TER DEL TU 165/01. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

Al momento della partecipazione il ricorrente aveva 27 anni, e rientrava quindi pienamente nel limite di età di 30 anni previsto nel concorso. Con lo scorrimento della graduatoria si è però inserito un nuovo limite retroattivo di 26 anni, per giunta riferito allo scorrimento medesimo.

I provvedimenti impugnati sono quindi manifestamente illegittimi, stante la manifesta incostituzionalità dell'art. 11, Comma 2 bis, del D.L. 14/12/2018 n. 135 laddove, alla lettera b), ha inserito ex post quale condizione retroattiva per usufruire dello scorrimento della graduatoria, il possesso di requisiti diversi e peggiorativi rispetto a quelli previsti dal bando di concorso, così escludendo in ragione dell'età il ricorrente che risulta utilmente collocato nella graduatoria medesima.

Come già evidenziato, l'Amministrazione ha decretato lo scorrimento della graduatoria di cui al concorso pubblico indetto con decreto n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18/05/2017, graduatoria che tuttavia deve ritenersi valida, efficace e vigente ai sensi dell'art. 35, Comma 5 ter, del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 per almeno un triennio dalla data di pubblicazione.

Ciò premesso, è altresì del tutto pacifico in giur. il principio (qui manifestamente violato) secondo cui la P.A., in ipotesi di scorrimento di graduatoria, deve attenersi ai criteri in vigore al momento della pubblicazione del bando di concorso, "in quanto altrimenti si violerebbe il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), riservandosi un trattamento diverso tra i candidati, inseriti nella medesima graduatoria, che sono stati chiamati a sottoporsi all'accertamento prima dell'entrata in vigore della nuova normativa e quelli per i quali la procedura finalizzata all'assunzione si è resa possibile soltanto successivamente a tale data" (cfr per tutte CdS, Sezione III, Sentenza 19/01/2018 n. 364).

E' del resto del tutto evidente l'inaccettabile ingiustizia che deriverebbe dall'applicazione di nuovi e diversi requisiti, poiché essi escluderebbero in ragione dell'età solo alcuni candidati utilmente posizionatisi in graduatoria a vantaggio di altri collocatisi in posizione peggiore, in spregio anche al principio meritocratico che deve necessariamente presiedere ogni procedura selettiva (art. 97, Comma 2, Cost.).

SECONDO MOTIVO DI RICORSO. VIOLAZIONE ART. 77, COMMA 2, COSTITUZIONE.

La previsione retroattiva contenuta all'art. 11 comma 2 bis del DL. 135/18 secondo cui per permanere nella graduatoria e quindi per usufruire dello scorrimento bisogna essere in "in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018 n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare", è altresì viziata ex art. 77 Costituzione .

Tale previsione invero (non originariamente contenuta nel DL 135/18) è stata introdotta solo in sede di conversione dalla Legge 11/12. Risultano quindi violati i limiti ex art. 77 Costituzione, secondo quanto chiarito dalla stessa Corte Costituzionale *"la legge di conversione – per l'approvazione della quale le Camere, anche se sciolte, si riuniscono entro cinque giorni dalla presentazione del relativo disegno di legge (art. 77, secondo comma, Cost.) – segue un iter parlamentare semplificato e caratterizzato dal rispetto di tempi particolarmente rapidi, che si giustificano alla luce della sua natura di legge funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente forza di legge, emanato provvisoriamente dal Governo e valido per un lasso temporale breve e circoscritto. Dalla sua connotazione di legge a competenza tipica derivano i limiti alla emendabilità del decreto-legge. La legge di conversione non può, quindi, aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore, come del resto prescrivono anche i regolamenti parlamentari (art. 96-bis del Regolamento della Camera dei Deputati e art. 97 del Regolamento del Senato della Repubblica, come interpretato dalla Giunta per il regolamento con il parere dell'8 novembre 1984). (...) Pertanto, l'inclusione di emendamenti e articoli aggiuntivi che non siano attinenti alla materia oggetto del decreto-legge, o alle finalità di quest'ultimo, determina un vizio della legge di conversione in parte qua. (...) Ciò vale anche nel caso di provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo, come quello di specie. In relazione a questa tipologia di atti – che di per sé non sono esenti da*

problemi rispetto al requisito dell'omogeneità (sentenza n. 22 del 2012) – ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge ovvero alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso. (...) L'eterogeneità delle disposizioni aggiunte in sede di conversione determina, dunque, un vizio procedurale delle stesse, che come ogni altro vizio della legge spetta solo a questa Corte accertare. Si tratta di un vizio procedurale peculiare che per sua stessa natura può essere evidenziato solamente attraverso un esame del contenuto sostanziale delle singole disposizioni aggiunte in sede parlamentare, posto a raffronto con l'originario decreto-legge. All'esito di tale esame, le eventuali disposizioni intruse risulteranno affette da vizio di formazione, per violazione dell'art. 77 Cost., mentre saranno fatte salve tutte le componenti dell'atto che si pongano in linea di continuità sostanziale, per materia o per finalità, con l'originario decreto-legge” (Corte Costituzionale, Sentenza 12/02/2014 n. 34).

Ciò premesso, appare chiaro il superamento dei limiti, posto che nonostante il fatto che la disposizione di cui al Comma 2 bis dell'art. 11 citato sia del tutto estranea ed avulsa dal contenuto del Decreto Legge rubricato “*Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione*”, in special modo per quanto concerne la seconda parte della lettera b) del medesimo Comma 2 bis dell'art. 11 laddove si condiziona lo scorrimento a requisiti diversi rispetto a quelli previsti nel bando. Infatti, tale norma è estranea non solo al contenuto dell'art. 11 emanato originariamente dal Governo con il DL 135/18, ma altresì alla finalità stessa del decreto dovendosi categoricamente escludere che una tale restrizione possa rispondere all'esigenza di semplificazione.

TERZO MOTIVO : VIOLAZIONE DELL'ART. 76 COSTITUZIONE. ECCESSO DI DELEGA

L'art. 76 Cost. dispone che: “*L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti*”.

Orbene, il Legislatore delegato non s'è attenuto ai suddetti enunciati. Infatti, l'art. 1 del D. Lgs. n. 95/17 risulta emanato in forza dell'art. 8, Comma 1, Lett. a) della L. 07/08/2015 n. 124. Tale Legge delega, ha previsto che: “*Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica: riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale destinati ad attività strumentali, (...), e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; (...); riordino, accorpamento e soppressione degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni, (...), secondo principi di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale (...); riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato (...); conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso: 1) la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle di ciascuna Forza di polizia*”.

Sicchè, va innanzitutto evidenziato lo sfioramento del termine di 12 mesi concesso per esercitare la delega, posto che la legge delega è entrata in vigore il 28.8.2015 (15 gg dopo la pubblicazione sulla GURI del 13/08/2015, mentre il D. Lgs reca la data del 29/05/2017 n. 95, e quindi ben dopo l'intervenuta scadenza del termine, ossia in violazione del principio pacificamente ribadito dalla Consulta secondo cui "il termine stabilito per l'esercizio della delega è sicuramente perentorio" (cfr **Corte Cost. n° 32 del 9.6.61, conf. n° 206 del 26.06.2001**).

QUARTO MOTIVO. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. e/o DELLA DIRETTIVA 2000/78/CE, ARTT. 2, PARAGRAFI 1 e 2, LETTERA A), 4, PARAGRAFO 1, e 6, PARAGRAFO 1, LETTERA C)

La Direttiva 2000/78/CE del 27/11/2000 impone di evitare ogni forma di discriminazione basata, tra l'altro, anche sull'età "*per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento*" (Art.1).

A tal fine al successivo art. 2 (paragrafi 1 e 2, lettera a), si chiarisce che: "*per "principio della parità di trattamento" si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all'articolo 1" e che: "sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1, una persona trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga"*.

Il successivo art. 4, paragrafo 1, prevede quindi che "*gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a uno qualunque dei motivi di cui all'art. 1 (NDR : tra cui, come detto, l'età) non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché la finalità sia legittima ed il requisito proporzionato*".

Ed infine l'art. 6, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva prescrive che "*Gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate (...) e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari*".

Va a questo punto osservato che il Ministero con il DM 115/99 ha previsto, quale requisito per l'accesso al ruolo di Agente di Polizia, il limite massimo di trent'anni, ritenuto necessario e sufficiente a garantire il carattere operativo del relativo servizio.

Tale limitazione rappresenta tuttavia già una chiara limitazione ed eccezione al principio di non discriminazione di cui alla direttiva sopra citata, che risulta legittima e compatibile con il diritto comunitario solo in relazione ad un'interpretazione doverosamente restrittiva dell'art. 4, paragrafo 1 della Direttiva sopra menzionata.

Sicchè, una successiva ed ulteriore incisiva limitazione suddetto principio in tanto potrebbe giustificarsi alla luce della normativa europea in quanto si riscontri un "sensibile mutamento" sia delle mansioni attribuite all'agente di polizia sia della politica e del mercato del lavoro, nonché della formazione professionale, in relazione alle quali la medesima compromissione debba risultare necessaria, oltre che proporzionata e appropriata (v. anche art. 6, paragrafo 1, della Direttiva 2000/78/CE).

Ma nulla di tutto ciò è rinvenibile né nel D. Lgs. 28/05/2017 n. 95, né nel Regolamento di cui al Decreto 13/07/2018 n. 103. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che: "*non è in discussione la facoltà della resistente Amministrazione di stabilire una deroga in ordine al generale divieto di discriminazione basata sull'età, ma, tuttavia, permangono dubbi sulla ragionevolezza delle disposizioni impugnate con le quali è stato modificato il requisito relativo al limite di età, abbassandolo (da 32 a 30 anni) in occasione dell'adozione del decreto ministeriale sopra richiamato (che ha sostituito il d. m. n. 115 del 1999), al fine dell'accesso alla carriera di*

commissario della Polizia di Stato sia pure sulla base di norma di legge (decreto legislativo n. 95/2017 che ha modificato il decreto legislativo n. 334/2000) la cui legittimità è pure contestata da parte ricorrente alla stregua dei principi di matrice eurounitaria e costituzionale” (TAR Lazio I Sez. Q., Ord. 17/04/2018 n. 2261).

Ne consegue che è illegittimo e va disapplicato per contrasto con la Direttiva comunitaria sopra citata il D. Lgs. 29/05/2017 n. 95, che a sua volta travolge e rende illegittimo per tale aspetto il D.P.R. 24/06/1982 n. 335 e, conseguentemente, il decreto 13/07/2018 n. 103 con cui il Ministero ha adeguato il previgente regolamento 06/04/1999 n. 115 all'intervenuta modifica legislativa. Ne consegue che per effetto della prospettata caducazione di tali norme, allorquando l'art. 11, Comma 2 bis, Lett. b) del D. L. 14/12/2018 n. 135 richiama i "requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018 n. 145", esso deve intendersi riferito ai requisiti di cui all'art. 6 menzionato prima della modifica e, quindi, al limite massimo di età di trenta anni di cui al decreto 06/04/1999 n. 115. Ne consegue altresì la conseguente l'illegittimità dei Decreti del capo della Polizia oggetto d'impugnazione, laddove hanno recepito ed applicato tali norme, imponendo retroattivamente il possesso alla data dell'1.1.2019 del limite di età inferiore ad anni 26.

CONCLUSIONI: Annullamento del mancato inserimento del ricorrente per il sopraggiunto limite di età con la richiesta di riammissione in graduatoria nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere i previsti tests psico-fisico attitudinali preordinati all'assunzione.

Catania 7.8.2019

AGENTE NOTIFICATORE: AVV. CARMELO BARRECA AI SENSI DELLA LEGGE 53/1994.